

166.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	9
Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 2002	2	(Sezione 3 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	(Sezione 4 – Ordine del giorno)	13
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	Interpellanze urgenti	15
Corte dei conti (Trasmissioni di un documento)	4	(Sezione 1 – Ricadute del progetto Migliardi sul tessuto produttivo ed occupazionale toscano)	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 – Iniziative a sostegno del comparto del tessile-abbigliamento)	16
Nomina ministeriale (Comunicazione)	4	(Sezione 3 – Problematiche inerenti la vivisezione ed il commercio illegale di animali) ..	17
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 4 – Tecnica di trapianto di fegato da donatore vivente)	19
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	5	(Sezione 5 – Iniziative per la valorizzazione del contributo delle donne afgane alla ricostruzione del proprio paese)	20
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 6 – Abuso delle intercettazioni telefoniche e ambientali)	21
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 7 – Regolamentazione della produzione e dell'immissione in commercio del latte alimentare)	21
Disegno di legge di conversione S. 1374 (approvato dal Senato) n. 2828	6	(Sezione 8 – Evoluzione dei prezzi e delle tariffe a seguito dell'introduzione dell'euro)	22
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Osvaldo Napoli, Oliverio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Alfredo Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Mic-

cichè, Molgora, Nan, Osvaldo Napoli, Oliverio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Alfredo Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIBELLI: « Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico » (2910);

VIGNI: « Norme per il censimento e la salvaguardia di beni appartenenti all'edilizia storica ubicati nei territori extraurbani » (2911);

CALIGIURI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei sindaci » (2912);

PISTONE: « Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione e dell'imposta sugli intrattenimenti per i centri sociali per anziani » (2913);

PECORARO SCANIO: « Incentivi in favore delle piccole imprese che applicano ai propri dipendenti le disposizioni dello Statuto dei lavoratori » (2914);

CANNELLA ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate » (2915);

BRIGUGLIO: « Disposizioni in favore degli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati nei corsi preliminari navali » (2916).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PAPPATERRA: « Disposizioni in materia di iscrizione alla prima fascia professionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali degli idonei ai concorsi per segretario comunale indetti negli anni 1990-1996 » (2680) *Parere delle Commissioni V e XI.*

II Commissione (Giustizia):

SERENA: « Nuove disposizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (2276) *Parere delle Commissioni I, VI e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

SERENA: « Disposizioni per la quotazione obbligatoria in borsa degli istituti di credito e modalità, per l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci azionisti di banche popolari » (2273) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

VIII Commissione (Ambiente):

VERNETTI: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in materia di particolari tipologie di rifiuti pericolosi

derivanti dall'uso dei motori » (2853) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ROSSIELLO ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale » (2596) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, ministro degli affari esteri, con lettere in data 10 giugno 2002, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante « Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale », che intende autorizzare l'erogazione di contributi:

in favore della Fondazione internazionale « Rinascita » di Kiev, per l'organizzazione di un sondaggio *exit-poll* in occasione delle elezioni parlamentari ucraine tenutesi il 31 maggio 2001;

in favore dell'Istituto per gli studi e gli scambi internazionali di Firenze per il soggiorno di un gruppo di studenti e ricercatori della Georgia, in occasione di un seminario sul tema « La sicurezza nel Caucaso, i problemi della stabilità nella regione e i diritti dell'uomo ».

Tali comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2002, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'istituto, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e la annessa relazione (doc. XIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 24 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Abbonanzieri ed altri n. 9/2237/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2002, concernente l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 25 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione — riferita all'anno 2001 — sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione,

nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, unitamente al rapporto redatto dalla commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 (doc. LXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica, nell'ambito del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Marcello FIORI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (118).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente

(Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 agosto 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (119).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 luglio 2002.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2002,

ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina del professor Renato D'ANGIÒ a presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (38).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 giugno 2002, pagina 22, seconda colonna, penultima riga, inserire il nome: Magnolfi, prima del nome: Bimbi; conseguentemente sopprimere all'ultima riga il nome Magnolfi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1374 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE ED ULTERIORI MISURE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (2828)

(A.C. 2828 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi,

sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

ART. 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza

personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

ART. 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

ART. 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi

preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

ART. 6.

(Unità di crisi).

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

ART. 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2828 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 2:

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati »;

al comma 6 le parole: « e del Corpo di polizia penitenziaria » sono soppresse;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle

altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « al prefetto » sono inserite le seguenti: « ed al questore ».

All'articolo 5, comma 1, le parole: « le Prefetture-Uffici territoriali del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « gli Uffici territoriali del Governo ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) – 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti

dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « per esigenze funzionali connesse » è inserita la seguente: « anche »; dopo le parole: « uffici del Ministero dell'interno, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2001, »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

(A.C. 2828 — Sezione 3)**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 2.**

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

Al comma 1, sostituire le parole: e in forma coordinata con le seguenti: ed avvalendosi di specifiche aliquote messe a disposizione dalle Forze di polizia di cui al comma 6, provvedendo anche al coordinamento fra le stesse.

2. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di urgenza, segnalati all'autorità giudiziaria, il questore provvede immediatamente ad assicurare la tutela al soggetto esposto al rischio e ne dà immediata comunicazione al prefetto della provincia e all'UCIS, per l'attivazione di procedure coordinate qualora le minacce per il soggetto a rischio si estendano in aree del territorio di competenza di altri questori. Il provvedimento di tutela, per ciò che attiene alla sua continuità, è soggetto a ratifica dell'UCIS.

2. 8. Mascia.

Al comma 3, sostituire le parole: procedure di emergenza con le seguenti: misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza.

2. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 4, sostituire le parole da: attivare fino a: all'articolo con le seguenti: avvalersi delle informazioni ottenute dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo.

2. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché due esperti fino alla fine del periodo.

2. 9. Mascia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: due esperti aggiungere le seguenti: , muniti di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche,

2. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 8, dopo le parole: alte personalità istituzionali nazionali aggiungere le seguenti: nonché, sentito il Ministro degli affari esteri, le alte personalità istituzionali estere.

2. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: sul territorio nazionale.

2. 6. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 9, sopprimere la parola: 1,

2. 7 Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza debba esprimersi a riguardo di soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, la Commissione medesima è integrata da un componente con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello designato dal Ministro della giustizia.

1-ter. Analogamente si procede qualora la medesima Commissione debba espri-

mersi al riguardo di soggetti che abbiano rivestito o che debbano rivestire l'ufficio di testimone.

3. 1. Enzo Bianco, Sinisi, Bressa.

ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

Al comma 1, sostituire le parole da: ed al questore *fino alla fine del comma con le seguenti:* della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata nonché al questore.

4. 1. Leoni, Marone, Amici.

ART. 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per il collegamento *fino a:* polizia, *con le seguenti:* del questore per le finalità di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché

5. 2. Leoni, Marone, Amici.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: personalità *con la seguente:* persone.

5. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 5-bis.

(Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

Sopprimerlo.

* **5-bis. 1.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sopprimerlo.

* **5-bis. 6.** Leoni, Marone, Amici.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo *con le seguenti:* ai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge.

5-bis. 2. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, *aggiungere le seguenti:* individuati con decreto del Ministro dell'interno,

5-bis. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

5-bis. 4. Boato.

Al comma 4, sostituire le parole da: agevolare *fino alla fine del comma con le parole:* garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela.

5-bis. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 6.

(Unità di crisi).

Sopprimerlo.

6. 1. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto individua i soggetti che compongono le unità di crisi, scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione dell'interno e affidandone la responsabilità al

capo del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero ad un suo delegato con funzione vicarie.

6. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'interno fino a: dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis.

7. 1. Boato.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza riduzione della dotazione organica.

7. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334).* — 1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, si interpreta nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche perma-

nendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

7. 3. Boato.

ART. 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di assicurare fino a: Mezzogiorno d'Italia con le seguenti: In relazione alle finalità del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », volto a ridurre i fattori di criminalità attraverso una strategia pianificata in collaborazione con comuni, province, regioni, realtà associative e realtà di volontariato, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.

8. 1. Mascia.

(A.C. 2828 – Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premessi che:

il nucleo scorte dell'Arma dei carabinieri nella città di Roma, svolge compiti di tutela nei confronti di moltissime autorità, con incarichi di Governo o di altrettanto elevata natura istituzionale, aventi a fattor comune impegni che si protraggono per l'intero arco della giornata con spostamenti non sempre prevedibili o programmabili in anticipo;

le ragioni del servizio, che hanno naturalmente preminenza, non sempre rendono agevole la consumazione dei pasti presso la mensa abilitata e rendono comunque sempre necessario un doppio spostamento (dal luogo del servizio alla caserma e ritorno) di uomini e auto (blindate e normali) con dispendio quindi di tempo di lavoro e usura dei mezzi;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 1999 recante disposizioni sui contenuti del rapporto di impiego del personale militare è stata prevista in alternativa alla mensa di servizio, la possibilità di fruizione di un buono pasto spendibile pressoché in ogni luogo della città;

impegna il Governo

ad impartire le necessarie disposizioni affinché i carabinieri impegnati, nel nucleo scorte di Roma e in altri nuclei sull'intero territorio nazionale, possano finalmente

avvalersi del buono pasto, la cui fruizione non può e non deve essere limitata alle situazioni in cui non è costituito un regolare servizio mensa, ma deve esser intesa come alternativa alla reale possibilità di utilizzazione della mensa militare senza dispendio di risorse e di energie, impiegabili molto più proficuamente nel servizio principale d'istituto, e senza costringere di fatto il personale a rinunciare più di una volta al pasto.

9/2828/1. Ruzzante, Minniti, Pinotti, Pisa, Lumia.

*INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Ricadute del progetto Migliardi sul tessuto produttivo ed occupazionale toscano)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

il 10 maggio 2002 è stato presentato da Trenitalia un progetto di riassetto della manutenzione dei rotabili in ferrovia (progetto Migliardi), al quale in questi giorni, al di fuori delle più elementari norme relazionari, è stata impressa una brusca accelerazione, attraverso un ordine di servizio applicativo;

tale progetto si configura come l'ultimo atto di una politica di ridimensionamento della presenza industriale e gestionale di Firenze e della Toscana nelle Ferrovie dello Stato, prevedendo un massiccio trasferimento di attività produttive e direzionali pregiate verso altre regioni;

il progetto Migliardi prevede infatti la soppressione della direzione Ogr e della direzione acquisti;

tale scelta, se confermata, si configurerebbe come un vero e proprio stravolgimento degli accordi sottoscritti nell'ambito della conferenza dei servizi per l'attraversamento di Firenze, che prevede la realizzazione del polo tecnologico di Osmannoro, un investimento di notevolissime dimensioni che garantisce a Firenze il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità e delle esperienze acquisite;

le istituzioni, le parti politiche, i sindacati, le categorie economiche toscane e fiorentine hanno messo in campo, in quell'oc-

casione e nel tempo, un forte impegno per ottenere non solo il mantenimento, ma, soprattutto, il potenziamento a Firenze di funzioni pregiate e di eccellenza per tutto il comparto dei materiali rotabili, quali sperimentazione, ricerca, ingegneria, progettazione dei rotabili, considerando che queste funzioni, per consolidarsi e svilupparsi, hanno l'assoluta necessità di essere inserite in un contesto ferroviario innovativo (treni Tav, Taf, eccetera) dal punto di vista dei ritorni di esercizio ferroviario e della gestione del parco rotabile;

il progetto Migliardi rappresenta una grave minaccia per i lavoratori, penalizza ingiustamente la città di Firenze e la Toscana e mette a repentaglio l'occupazione diretta e indiretta, senza peraltro nessuna giustificazione sul piano dell'efficienza aziendale;

il Governo, non finanziando la realizzazione del centro sperimentale di Osmannoro, rimette in discussione gli accordi già sottoscritti, compromettendo le ulteriori prospettive di sviluppo di questo importante settore di ricerca;

negli ultimi anni sono stati allontanati da Firenze sia i centri decisionali sia le attività produttive più innovative della manutenzione corrente ed è stato quasi completamente ultimato l'Idp (Impianto dinamico polifunzionale) dell'Osmannoro, attrezzato con modernissime tecnologie per un investimento complessivo di circa 140 milioni di euro, con il rischio che nel quadro che si sta delineando verrebbe quasi totalmente escluso dall'esercizio dei rotabili ferroviari Tav –:

quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto delle intese già sottoscritte nell'ambito della conferenza dei

servizi tra Governo, Ferrovie dello Stato, regione Toscana ed enti locali fiorentini e affinché sia possibile soprassedere al progetto di ristrutturazione e riorganizzazione della manutenzione dei rotabili in ferrovia (progetto Migliardi), mantenendo e anzi sviluppando il tessuto produttivo e occupazionale rappresentato da questa importante realtà.

(2-00383) « Chiti, Amici, Bellini, Bielli, Bolognesi, Buffo, Carli, Cordoni, Crucianelli, De Luca, Diana, Filippeschi, Fluvi, Grillini, Innocenti, Magnolfi, Mancini, Raffaella Mariani, Mazzarello, Motta, Mussi, Nieddu, Pennacchi, Petrella, Raffaldini, Sedioli, Spini, Susini, Michele Ventura, Zunino, Albonetti, Dameri, De Brasi, Duca, Franci, Guerzoni, Lulli, Nannicini, Ruggia, Vigni ».

(19 giugno 2002)

(Sezione 2 – Iniziative a sostegno del comparto del tessile-abbigliamento)

B)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il comparto del tessile-abbigliamento, settore trainante per il *made in Italy*, costituito da migliaia di imprese, piccole, medie e artigianali, nonché da esercizi commerciali, occupa quasi un milione di addetti, in particolare donne, e rappresenta per l'Italia un'irrinunciabile fonte di ricchezza e di reddito;

il settore sta attraversando una fase di crisi e di trasformazioni: la più difficile degli ultimi decenni, sospinta innanzitutto dagli effetti dei più recenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e dalla globalizzazione e liberalizzazione dei mercati, che stanno cambiando in profondità gli scambi internazionali;

la decelerazione in atto in Italia nel tessile-abbigliamento, a partire dalla seconda metà del 2001, sta determinando difficoltà a tutto l'apparato produttivo, che si manifestano in modo diversificato per dimensioni di impresa, per tipo di prodotti, per canali di commercializzazione, oltre che per mercati esteri di sbocco. Nell'anno 2001, secondo dati recentemente diffusi da « Sistema Moda Italia » (S.M.I.), la crescita rispetto al 2000 si è fortemente ridotta: nel fatturato (dal 5,7 per cento all'1,5 per cento); nelle esportazioni (dal 14 per cento al 7 per cento). L'occupazione è calata dello 0,3 per cento e si è ulteriormente ridotta, nei consumi interni, la quota dei prodotti italiani (–3 per cento), mentre si è accresciuta fino a raggiungere il 43 per cento quella controllata dalle produzioni straniere e l'attivo del comparto nella bilancia dei pagamenti si è ridotto ad appena il 6,5 per cento; di conseguenza, anche per i settori dell'abbigliamento (confezioni, maglieria, calzetteria, eccetera) è in atto una contrazione, sia pure inferiore rispetto a ciò che accade nel tessile (serico, lana, eccetera), che incide negativamente sulla produzione, sull'occupazione e sulle esportazioni;

ciò è confermato da quanto è in atto nel distretto industriale del tessile-abbigliamento nell'area di Carpi (Modena) e Correggio (Reggio Emilia), nei cui territori sono insediate oltre 4000 imprese, in gran parte piccole e medie o artigiane, con oltre 11.500 addetti, in maggioranza lavoratrici, ove, secondo i dati recentemente diffusi dalle associazioni d'impresa, Cna e Lapam-Federimpresa (Confartigianato), il 2001 si è concluso con una conferma del fatturato, anche se fortemente insidiato dal calo degli ordini e dalla cessazione dell'attività da parte di numerose imprese (nel 2001 –4,5 per cento; l'occupazione è diminuita nella stessa misura); mentre continua l'allocazione all'estero (Romania innanzitutto) di parti crescenti della produzione e nella rete commerciale si allarga, ai danni della nostra produzione, la presenza di produttori stranieri, soprattutto cinesi;

secondo osservatori qualificati, sindacati e associazioni imprenditoriali, l'attuale stato del comparto industriale e commerciale del tessile-abbigliamento sta attraversando difficoltà « mai viste in passato di questa portata », che, se non fronteggiate con urgenza, possono comportare la chiusura di migliaia di imprese, soprattutto piccole, medie e artigiane, con gravi conseguenze per l'occupazione e perdite consistenti nelle quote detenute dalle nostre produzioni, sia nei consumi interni che sui mercati internazionali;

detto comparto industriale e commerciale, nella fase difficile che attraversa, risulta altresì fortemente insidiato dall'illegalità: secondo una denuncia dello stesso « Sistema Moda Italia » (S.M.I.), attraverso il porto di Napoli, ogni giorno, illegalmente sarebbero immessi sul mercato ben 80 *container* di prodotti del tessile-abbigliamento poi venduti al minuto, tramite punti commerciali, pare controllati innanzitutto da cittadini stranieri, a prezzi assai inferiori di quelli di mercato, in violazione, tra l'altro, delle leggi fiscali e con l'uso abusivo del marchio *made in Italy*;

particolarmente dannosa per imprese, attività commerciali regolari e per la stessa occupazione risulta essere la diffusa presenza di consistenti attività produttive clandestine a cui si dedicano — in zone del Paese come quella di Carpi (Modena), in cui insiste un distretto industriale del tessile-abbigliamento di rango internazionale — persone di etnia cinese, in violazione totale o parziale di norme sull'immigrazione, su fisco e tributi, del lavoro ed igienico-sanitarie —:

quali siano le informazioni del Governo in merito all'ingresso e alla commercializzazione illegale in Italia di importanti quantitativi di prodotti del settore tessile-abbigliamento, che pone a grave rischio la stessa possibilità di sopravvivenza di tante imprese piccole, medie e artigianali e di numerose attività commerciali, con la prospettiva di una perdita di decine di migliaia di posti di lavoro e con danni consistenti per le entrate fiscali e previdenziali;

quali misure siano state assunte o siano allo studio per fronteggiare, con urgenza ed efficacia, questi fenomeni di concorrenza sleale — a partire dal lavoro nero e dall'evasione fiscale — e la conseguente forte turbativa che essi creano, in particolare per le attività produttive e commerciali nel tessile-abbigliamento in Italia;

quali iniziative intenda adottare, di concerto con gli enti locali e le parti sociali, in particolare nel distretto del tessile-abbigliamento di Modena e Reggio Emilia, per contrastare l'illegalità con cui operano numerosissime imprese clandestine, condotte in gran parte da stranieri di etnia cinese;

se, in relazione alle pesanti difficoltà in cui versa il comparto del tessile-abbigliamento, originate da fattori internazionali oltre che interni, il Governo intenda assumere, con il prossimo documento di programmazione economica e finanziaria e con la legge finanziaria per il 2003, misure urgenti di politica industriale e fiscale per sostenere il settore (pausa nel prelievo fiscale, sostegni all'informatizzazione delle imprese, all'innovazione ed alla formazione, riconduzione delle spese per campionari a spese di ricerca a carico dello Stato, eccetera), come richiedono da tempo le rappresentanze associative delle imprese e del lavoro, oltre che le amministrazioni locali.

(2-00390) « Castagnetti ».

(25 giugno 2002)

(Sezione 3 – Problematiche inerenti la vivisezione ed il commercio illegale di animali)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere — premesso che:

il 30 maggio 2002, nel corso di un controllo di polizia sulla statale del Bren-

nero in località Fortezza, è stato ispezionato un camion, diretto verso la Germania;

il controllo effettuato ha portato alla scoperta di 56 cuccioli di cane di razza *beagle*, reclusi in una struttura priva di ogni minimo requisito igienico e ambientale, destinati, secondo gli accertamenti effettuati dalla polizia, ad un laboratorio farmaceutico di Amburgo, dove i cuccioli sarebbero dovuti essere vivisezionati per cosiddetti esperimenti scientifici;

i 56 cuccioli sono stati, quindi, condotti dalla polizia al canile municipale di Bolzano e lì curati e assistiti, nonostante il successivo tentativo, come riportato dalle agenzie di stampa, della ditta « Morini » di Reggio Emilia, titolare dell'allevamento di provenienza, di prelevarli dal canile municipale di Bolzano;

presso il canile sopra citato, fin dalla serata del 2 giugno 2002, numerose organizzazioni animaliste, in primo luogo la Lav (lega antivivisezione) di Bolzano, di concerto con la Lav nazionale, hanno manifestato ed evitato, anche con la loro presenza, che i cuccioli fossero sottratti ai controlli medici, successivamente effettuati, ed alla vigilanza delle autorità comunali e di sicurezza;

le richieste delle organizzazioni animaliste e una denuncia per maltrattamenti presentata da un consigliere comunale di Bolzano, Rudi Benedikter, hanno consentito alla magistratura di Bolzano di assumere i provvedimenti cautelativi opportuni;

il giorno successivo, 31 maggio 2002, infatti, il pubblico ministero Benno Baumgartner ha disposto il sequestro cautelativo dei cuccioli, che, dunque, potranno continuare ad essere ospitati dal canile municipale di Bolzano, in attesa del pronunciamento del giudice per le indagini preliminari sul provvedimento di sequestro, che dovrà avvenire entro l'11 giugno 2002;

la lega antivivisezione di Bolzano ha invitato, con una nota concordata con la

Lav nazionale, quanti hanno a cuore i 56 cuccioli *beagle*, provvisoriamente ospitati nel canile di Bolzano, a presentarsi il 1° giugno 2002 alle ore 18 davanti alle prefetture di tutta Italia con i loro cani ed un fiocco nero al guinzaglio;

nella nota la Lav chiede « al Governo la liberazione dei 56 meravigliosi ed inermi cuccioli che andrebbero a finire in un laboratorio di Amburgo, nella Germania che pochi giorni fa ha inserito i diritti degli animali nella loro Costituzione »;

« al Commissario di Governo — prosegue la Lav nella nota — chiederemo che si attivi per ottenere una legge che abolisca finalmente le sperimentazioni e le vivisezioni su tutti gli animali in Italia. Con le tecnologie odierne è immorale torturare degli esseri viventi che come noi amano, soffrono, gioiscono, si rapportano tra di loro e persino con noi umani che li condanniamo a morte » —;

se il Governo abbia assunto ulteriori informazioni e accertamenti in merito al caso sopra citato;

quale sia il giudizio del Governo in merito al caso dei cuccioli di Bolzano ed alle gravissime problematiche, da anni denunciate dalle organizzazioni animaliste e dal movimento ambientalista, causate dal ricorso alla vivisezione e dal conseguente fenomeno del commercio illegale degli animali, in disprezzo di ogni norma di civiltà e dei principi di uno Stato di diritto;

quali iniziative, anche sotto il profilo normativo, il Governo intenda porre in essere, affinché, come è avvenuto in altri Paesi europei, i diritti degli animali abbiano piena ed effettiva tutela costituzionale e legislativa;

nel caso specifico, infine, quali iniziative il Governo intenda assumere, attraverso i propri organi, di concerto con le istituzioni della provincia autonoma di Bolzano, per consentire alle organizzazioni animaliste di svolgere un ruolo attivo

anche nell'opera di affidamento dei cuccioli, attualmente ospitati nel canile municipale di Bolzano.

(2-00355) « Boato, Pecoraro Scanio, Zannella ».

(3 giugno 2002)

(Sezione 4 – Tecnica di trapianto di fegato da donatore vivente)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

la carenza di organi disponibili, in confronto al crescente numero di pazienti in lista di attesa per un trapianto, ha determinato lo sviluppo di tecniche avanzate che consentono la separazione del fegato in due parti e l'applicazione di tale metodica su soggetti sani, che esprimono liberamente la volontà alla donazione di parte del proprio fegato ad altra persona, di modo da consentire, a titolo gratuito, il trapianto di fegato tra persone viventi;

il Parlamento, in data 16 dicembre 1999, ha approvato la legge n. 483 per consentire il trapianto parziale del fegato da donatore vivente;

tale legge rimandava, per l'applicazione, alle disposizioni della legge n. 458 del 26 giugno 1967, in quanto compatibili;

il Consiglio superiore di sanità solo nella seduta del 28 marzo 2001 trasmetteva il parere di sua competenza, indicando le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente;

tale procedura è stata inspiegabilmente ritardata rispetto ai tempi di approvazione della legge, promulgata quando già in altri Paesi europei il trapianto di fegato da donatore vivente veniva effettuato;

ciò ha comportato un evidente disagio per i pazienti italiani, che sono stati costretti a lunghi, disagiati e prolungati soggiorni presso ospedali stranieri, dove tale trapianto veniva effettuato;

nel corso degli ultimi dodici mesi molti centri italiani hanno iniziato questa attività;

sono stati già effettuati oltre 30 trapianti, i donatori sono tutti viventi ed i risultati preliminari possono considerarsi in linea con quelli ottenuti dai centri stranieri al primo anno di attività, e comunque un certo numero di pazienti hanno ottenuto il trapianto, alleggerendo così la lista di attesa;

a breve, ci sarà la libertà di scelta in ambito comunitario da parte dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche;

è necessario consentire ai centri italiani il raggiungimento di uno *standard* equivalente e concorrenziale con i centri europei;

è necessario garantire a tutti i cittadini italiani la possibilità di poter ottenere tale prestazione terapeutica nell'ambito della propria regione o in quella più vicina alla propria residenza;

per il trapianto di rene da donatore vivente ai centri trapianto, che ne facevano richiesta, è stata sempre concessa un'autorizzazione con modalità uguali per durata all'autorizzazione da donatore cadavere e non temporanea di un anno;

il livello qualitativo dei centri trapianto di fegato italiani ha raggiunto livelli di eccellenza rispetto agli altri centri europei, come da recente *report* del Centro nazionale trapianti –:

per quali motivi non venga ancora consentita l'applicazione della legge n. 438 del 1999, in modo da favorire il diffondersi della procedura del trapianto di fegato da donatore vivente ai centri che hanno avviato tale tipo di attività e a quelli che ne hanno fatto richiesta e in modo da consentire ai cittadini italiani di poter

scegliere come luogo di cura la sede più prossima alla propria residenza, evitando o limitando quella mobilità interregionale che comporta aggravii di spesa sanitaria, oltre che disagi personali e familiari, in quanto consentirebbe ai centri italiani di trapianto di porsi, come già avviene per il trapianto da cadavere, ai livelli di eccellenza nel confronto con i centri degli altri Paesi europei.

(2-00370) « Maione, Antonio Barbieri, Borriello, Campa, Cennamo, Cosentino, Dell'Anna, Deodato, Falanga, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Lainati, Antonio Leone, Luongo, Marone, Masini, Oricchio, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Antonio Russo, Paolo Russo, Santori, Santulli, Saro, Siniscalchi, Tagliatela, Tarditi, Tuccillo, Viale, Villari, Alfredo Vito, Zanetta, Petrella, Rondoni ».

(12 giugno 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per la valorizzazione del contributo delle donne afgane alla ricostruzione del proprio paese)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e per le pari opportunità, per sapere – premesso che:

le donne afgane elette nella *Loya Jirga* sono circa 200 su 1551 delegati, appena il 13 per cento;

alcune di queste donne si sono fatte strada nel mondo politico con estremo sacrificio, riuscendo, alle elezioni, a battere colleghi potenti e famosi;

queste donne, come da loro stesse denunciato, incontrano notevole difficoltà a superare, in seno all'assemblea, l'ostilità e il maschilismo dei colleghi uomini, tanto che sono sempre di più costrette a rivendicare il loro diritto alla parola;

come riportato da un lancio *Agi/Reuters* del 12 giugno 2002, una delle delegate che rappresentano diversi milioni di donne afgane ha protestato in assemblea gridando: « Quando ci alziamo e cerchiamo di intervenire, gli altri delegati cominciano a urlare e ci dicono di restare sedute. Dicono sempre che non è il momento giusto, ma anche noi siamo parte di questo Paese »;

le delegate si stanno battendo per un Afghanistan democratico, rivendicando il diritto di scegliere contro chi vorrebbe ridurre la *Loya Jirga* a un'assemblea per ratificare decisioni prese altrove;

il loro esempio è da stimolo per tutte le altre donne del Paese, affinché escano dallo stato di terrore psicologico, in cui hanno vissuto per anni sotto il regime talebano, e si sentano libere di sviluppare e affermare la propria personalità;

la libertà d'espressione e di opinione e la possibilità di partecipare alla costruzione democratica del proprio Paese sono diritti inalienabili;

le donne che si sono liberate del *burqa* sono appena un venti per cento –:

come intenda il Governo valorizzare e promuovere, attraverso una diffusa informazione nel nostro Paese, il contributo che le donne afgane stanno dando alla costruzione della pace e della democrazia in Afghanistan;

come intendano appoggiare i progetti di crescita e sviluppo promossi dal *Ministry for women's affairs*;

se e come intendano, in sede internazionale, farsi promotori delle istanze di queste donne, sensibilizzando a una maggiore attenzione al processo di integrazione e partecipazione delle donne afgane alla vita del loro Paese.

(2-00389) « Deiana, Giordano, Mantovani, Cima, Titti De Simone ».

(25 giugno 2002)

(Sezione 6 – Abuso delle intercettazioni telefoniche e ambientali)

F)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

secondo i dati della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, risalenti al 1999, in Italia verrebbero effettuate circa 100 mila intercettazioni all'anno, pari ad una media di un italiano su 500, dato superiore di 700 volte a quello degli Stati Uniti, Paese in cui su 250 milioni di abitanti ne vengono ascoltati circa 175 mila;

nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002, lo stesso procuratore generale della Cassazione ha denunciato questa pericolosa tendenza, che risulterebbe, peraltro, al rialzo;

tra le vittime di tale fenomeno risulterebbero, altresì, giornalisti delle testate *Il Giornale e la Repubblica*, che hanno denunciato l'abuso di intercettazioni telefoniche da parte di alcune procure;

nel corso di alcune indagini svolte dalla procura di Potenza sono state effettuate alcune intercettazioni telefoniche « indirette », che hanno riguardato alcuni parlamentari;

l'intercettazione telefonica è disciplinata dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, in base al quale può essere ammessa se sussistono gravi indizi di reato, anche se gli autori non sono stati individuati. Dietro richiesta del pubblico ministero, titolare dell'indagine, l'autorizzazione può durare al massimo per venti giorni, se trattasi di reati mafia. Le persone sospette devono aver commesso delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

nel caso di parlamentari, l'articolo 68 della Costituzione prevede che l'uso di intercettazioni, di qualsiasi forma, le con-

versazioni o comunicazioni debbono essere autorizzate dalla Camera di appartenenza –;

se risultino casi di abuso o di un uso troppo disinvolto dello strumento delle intercettazioni telefoniche o ambientali;

quale sia l'esatta entità del numero delle intercettazioni svolte dalle procure italiane riferite all'anno 2001;

a quanto ammonti il costo totale di queste intercettazioni e, soprattutto, il rapporto tra tale costo e l'utilità delle stesse in riferimento ai risultati ottenuti dalle indagini;

se ritenga giustificabile un così elevato numero di intercettazioni rispetto alla situazione del Paese.

(2-00368) « Volontè, Tanzilli ».

(11 giugno 2002)

(Sezione 7 – Regolamentazione della produzione e dell'immissione in commercio del latte alimentare)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

la legislazione italiana, contrariamente a quanto accade in altri Paesi dell'Unione europea, prevede specifiche disposizioni volte a regolamentare la produzione e l'immissione in commercio del latte alimentare;

tali disposizioni sono recate dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, i cui contenuti sono, ancora oggi, validi ed efficaci, al fine di assicurare la piena ed efficace tutela del consumatore;

negli ultimi mesi, a seguito dell'introduzione di nuove e non codificate tecnologie di lavorazione del latte alimentare, sono stati immessi sul mercato prodotti recanti in etichetta l'aggettivazione fresco, che, stando a quanto prescritto dalla citata

legge 169 del 1989, può essere riservata solo a tipologie di latte con caratteristiche intrinseche diverse rispetto a quelle caratterizzanti il latte lavorato con le nuove tecnologie di cui sopra;

l'immissione in commercio di latte definito fresco, con caratteristiche diverse da quelle indicate per tale tipologia di prodotto dalla legge 169 del 1989, ha costituito un'evidente contravvenzione della stessa legge e ciò ha determinato l'emergere di una situazione di generale e crescente confusione, della quale ha fatto le spese, in primo luogo, il consumatore, che è, oggi, disorientato rispetto alla possibilità di disporre degli elementi conoscitivi necessari per verificare, attraverso le indicazioni in etichetta, l'effettiva qualità del latte presente sul mercato;

dopo avere, inizialmente, proclamato di voler difendere la produzione nazionale di latte e di voler garantire la tutela del consumatore ad essere correttamente informato riguardo all'effettiva qualità dei prodotti che acquista e, di conseguenza, di volere assicurare il rispetto della legge 169 del 1989, il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno ha recentemente annunciato di avere intenzione di presentare uno specifico provvedimento per modificare la stessa legge 169 del 1989, introducendo una doppia denominazione commerciale (« latte fresco tradizionale » e « latte microfiltrato fresco »), che consentirebbe di utilizzare l'aggettivo fresco anche per il latte ottenuto attraverso il processo di microfiltrazione —

quale sia la posizione del Governo sui problemi di valorizzazione della produzione nazionale di latte di qualità e di tutela del diritto del consumatore ad essere chiaramente informato riguardo alle effettive caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari.

(2-00394) « Guido Giuseppe Rossi, Cè, Luciano Dussin, Dario Galli, Ercole, Ballaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Didonè, Guido Dussin, Fontanini, Gibelli, Giancarlo

Giorgetti, Lussana, Martinelli, Francesca Martini, Parolo, Pagliarini, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Sergio Rossi, Stucchi, Vascon ».

(25 giugno 2002)

(Sezione 8 – Evoluzione dei prezzi e delle tariffe a seguito dell'introduzione dell'euro)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

secondo recentissimi sondaggi condotti da società specializzate (*Datamedia* ed *Eures*), più del 70 per cento degli italiani si sente vittima, dopo il passaggio all'euro, di rialzi di prezzi di ogni tipo; senza voler affrontare il problema dei costi dei servizi bancari e delle assicurazioni per la responsabilità civile auto, che seguono logiche esponenziali cui nessuno appare in grado di porre rimedio, un gran numero di beni e di servizi di largo consumo ha registrato un aumento dei prezzi del tutto avulso da una sua commisurazione ai costi;

la società *Nielsen*, multinazionale che si occupa di ricerche di mercato, in una rilevazione espressamente mirata, ha potuto verificare che i prezzi dei generi alimentari confezionati (pasta, formaggi, inscatolati, surgelati, bevande) sono aumentati dal 1° marzo dal 3,5 al 9,5 per cento; i prodotti per la casa e la persona dal 3,60 al 9 per cento; l'abbigliamento e le calzature tra il 20 ed il 40 per cento; una corsa in *taxi* del 13 per cento (o del 21 se si va in aeroporto); il prezzo di un *pony-express* del 21 per cento; il « caro-spiaggia » comporterà un aggravio di 10 euro al giorno per famiglia media; i prodotti da bar registrano incrementi spropositati (addirittura del 42 per cento per un bicchiere di Coca Cola al banco);

giungendo agli assurdi aumenti del 50 per cento per i servizi dei parrucchieri, del 92 per cento per un lavaggio auto e del 100 per cento dei servizi in palestra; una considerazione a parte meritano frutta e verdura, già soggetti a forti incrementi nello scorso inverno a causa del gelo, ma che registrano aumenti considerevoli anche per produzioni che con il freddo non hanno avuto nulla a che fare;

L'effetto *changeover*, che non doveva ufficialmente pesare o comunque doveva riassorbirsi ad aprile 2002 dopo il cambio di moneta, comincia invece ad influire, come riconosciuto dallo stesso Duisenberg, Governatore della Banca centrale europea, all'inizio di maggio 2002;

L'Istat ha rilevato un aumento dello 0,7 per cento ad aprile 2002 rispetto a marzo 2002 e del 2,5 per cento rispetto ad aprile 2001;

dall'annuario statistico 2001 risulta che una famiglia media spende 2.177 euro al mese, ossia 26.124 euro l'anno: con un'inflazione del 2,4 per cento, il potere di acquisto si riduce di 627 euro l'anno, una somma tale da mettere in crisi le politiche di contrasto alla povertà che il Governo sta portando avanti;

ma contrariamente alle dichiarazioni ufficiali rilasciate alla stampa dall'Istat (21 maggio 2002), in base alle quali non ci sarebbero significativi effetti inflattivi riconducibili al passaggio all'euro, la sensazione dei cittadini è che gli aumenti vadano al di là di quanto di quanto registrato, al punto che talune associazioni hanno impugnato il sistema di rilevazione ed il paniere Istat di fronte al tribunale amministrativo regionale del Lazio, perché non rappresentativi della realtà dei consumi in una economia moderna, non più basata su produzione e consumi *standard*, ma su una varietà di beni e servizi; né, per i prodotti di largo consumo, alimentari e non, vale la considerazione che si tratti di «arrotondamenti», poiché il prezzo per gran parte di essi contiene decimi e centesimi;

dall'indagine dell'*Eures*, condotta nei primi giorni di giugno 2002, si rileva un altro elemento di preoccupazione: contro la stangata degli «europrezzi» gli italiani hanno tagliato i consumi; una riduzione che sarebbe «forte» per sette milioni e «più contenuta» per altri 17 milioni; tale elemento inficia la politica del Governo di rilancio dei consumi per sostenere l'economia;

perplessità ed atti di accusa sono peraltro condivisi a livello europeo: secondo una inchiesta condotta da *Eurostat*, i cittadini europei, pur apprezzando l'ingresso nella moneta unica, sono convinti che essa sia colpevole di un aumento dei prezzi; sulla base di questi dati in Gran Bretagna, il 1° giugno 2002, due dei maggiori quotidiani britannici, il *Financial Times* e *The Independent*, hanno puntato il dito contro le «iniquità», presunte o reali, che la nuova valuta ha portato con sé, di conseguenza attaccando le aperture del Primo Ministro Blair rispetto all'ingresso britannico nella valuta unica;

in Germania, il 30 maggio 2002, il quotidiano *Bild* ha pubblicato un rapporto dell'Istituto dell'economia tedesca (IW) di Colonia che conferma la sensazione dei tedeschi che l'euro, a dispetto delle statistiche ufficiali sull'inflazione, sia solo un «teuro», nomignolo sprezzante che, in riferimento all'aggettivo «teuer», caro, lo rende responsabile di molti rincari dei prezzi. In base ai dati dell'IW, nel primo trimestre del 2002 i prezzi di prodotti e servizi di uso quotidiano sono aumentati del 4,8 per cento, più del doppio di quella rilevata dall'Ufficio statistico federale, che l'ha stimata all'1,9 per cento; il 24 maggio 2002, il Governo tedesco ha convocato una riunione con i rappresentanti dei commercianti e dei consumatori per discutere sugli immotivati aumenti dei prezzi seguiti all'adozione dell'euro e sul fallimento della politica di autoregolazione spontanea —:

se non intendano farsi promotore di un'iniziativa volta ad aumentare la vigilanza del Governo sull'evoluzione dei prezzi e delle tariffe;

se non intendano convocare un tavolo di confronto cui partecipino, oltre che i rappresentanti delle organizzazioni di commercio ed i fornitori di servizi, anche le associazioni dei consumatori, al fine di determinare i motivi degli aumenti dei prezzi e di individuare soluzioni condivisibili;

se non intendano farsi promotore di una verifica dei metodi di rilevazione dell'Istat e della composizione del paniere in base al quale viene quantificata l'inflazione;

se non intendano presentare ogni sei mesi e per prossimi due anni un rapporto al Parlamento sull'evoluzione dei prezzi dovuta all'adozione dell'euro;

se non ritengano opportuno, a fronte della riduzione dei poteri di controllo dello Stato sull'economia, aumentare i po-

teri di difesa dei diritti dei cittadini e la visibilità delle associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 281 del 1998.

(2-00384) «Marras, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Aracu, Arnoldi, Ascierto, Baiamonte, Blasi, Caligiuri, Cesaro, Crosetto, Cuccu, Di Teodoro, Fallica, Fontana, Garagnani, Germanà, Giudice, Iannucilli, Jannone, Leccisi, Lettieri, Licastro Scardino, Lupi, Massidda, Mauro, Nicotra, Patria, Antonio Pepe, Pinto, Ricciotti, Rosso, Scherini, Tarrantino, Verro, Vitali, Zama, Zorzato, Falanga, Saro, Tarditi».

(19 giugno 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001660